

**LAVORO**di **ALDO FORTE****Cumulo pensione-reddito da lavoro autonomo: la dichiarazione all'Inps**

*I titolari di pensione, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione, devono dichiarare entro il 30.11.2021, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2020.*

L'obbligo della dichiarazione viene ricordato dall'Inps con il **messaggio 21.09.2021, n. 3154**. Si fa presente che **non devono presentare la dichiarazione** i seguenti soggetti: i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31.12.1994; i titolari di pensione di vecchiaia, liquidata sia nel sistema retributivo che in quello contributivo; i titolari di pensione di anzianità e di prepensionamento a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa; i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Per gli **assegni di invalidità**, è da ricordare che le previsioni dell'art. 1, c. 42 L. 335/1995, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla *Tabella G* allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità è stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Coloro che non si trovano nelle situazioni citate in precedenza, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020 entro il **30.11.2021**.

**Per l'individuazione del reddito da lavoro autonomo**, stante la genericità del disposto legislativo che ha previsto la rilevanza di tale reddito ai fini del cumulo con le pensioni (art. 10 D.Lgs. 503/1992), devono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad un'attività di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione. Quindi, rientrano nel regime di limitazioni al cumulo non solo i redditi prodotti dai lavoratori autonomi agricoli, dagli artigiani e dai commercianti, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

**Per la dichiarazione**, il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto attraverso il sito [www.inps.it](http://www.inps.it) utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE); una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito, il pensionato può accedere all'elenco " *Prestazioni e servizi* " e selezionare la voce " *Dichiarazione Reddituale - RED Semplificato* " (per la dichiarazione RED); nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2021 (dichiarazione redditi per l'anno 2020).

I cittadini potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 e al numero 06 164 164.

La L. 662/1996 ha previsto che i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, che omettono di produrre la dichiarazione stessa, dovranno versare all'ente previdenziale di appartenenza **una somma pari all'importo annuo** della pensione percepita nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione; quanto dovuto, viene trattenuto direttamente dall'Ente competente, sulle rate di pensione dovute al soggetto inadempiente.